

Agli Uffici centrali di staff

Alle Divisioni

Alle Direzioni centrali

Alle Direzioni regionali

Alle Direzioni provinciali di Trento e  
Bolzano

e, p.c. all'Unità di crisi Uffici centrali  
Covid-19

***Oggetto: Congedo per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza o in caso di quarantena o di contrazione dell'infezione da SARS-CoV-2 dei figli minori di 14 anni – Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica relativamente alla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità durante la fruizione del congedo.***

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con un recente parere reso al Ministero della Difesa (dati di acquisizione Ministero n. 21679 del 30 marzo 2021), ha fornito chiarimenti in merito alla portata applicativa della normativa sul congedo straordinario introdotto quale misura di sostegno a favore dei genitori dipendenti pubblici e privati per consentire la cura dei figli durante l'emergenza pandemica, con particolare riferimento alla eventuale maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità in caso di utilizzo del congedo.

Le norme a cui il parere fa riferimento sono lo specifico congedo previsto dall'articolo 25 del decreto legge 18/2020 convertito dalla legge 27/2020 e quello previsto dall'articolo 5 del decreto legge 111/2020, poi sostituito dall'articolo 21-*bis* della legge di conversione 126/2020 al decreto legge 104/2020, riproposto e ampliato dall'articolo 2 del decreto legge 30/2021.

Al riguardo, il citato Dipartimento ha rappresentato che i recenti assetti normativi, che hanno introdotto disposizioni straordinarie in materia di congedo e indennità per i genitori

dipendenti del settore pubblico e privato, rappresentano un beneficio di natura eccezionale ed aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 151/2001.

Inoltre, sia l'articolo 25 del decreto legge 18/2020 che l'articolo 2 del decreto legge 30/2021 prevedono la possibilità, per i genitori che abbiano fruito del periodo di congedo parentale ordinario di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 151/2001 per le particolari motivazioni legate alla cura dei figli nell'ambito dell'emergenza sanitaria, di chiederne la conversione nel congedo straordinario, con relativo diritto alla percezione dell'indennità pari al 50% della retribuzione.

Il Dipartimento ha quindi concluso che il congedo che i genitori dipendenti possono utilizzare in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza o in caso di quarantena o di contrazione dell'infezione da SARS-CoV-2 dei figli minori di 14 anni, anche in ragione della sua prevista convertibilità nel congedo parentale retribuito al 30%, possa ritenersi giuridicamente assimilabile a quest'ultimo, e quindi, relativamente agli effetti sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità debba applicarsi la disciplina giuridica ed economica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 151/2001, prevista per i periodi di congedo parentale ordinario.

In relazione a quanto sopra descritto, le istruzioni tecniche per la gestione del corrispondente giustificativo nel sistema gestionale Presenze/Assenze saranno fornite con successiva comunicazione, a decorrere dalla quale troveranno applicazione le indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica.

IL VICE DIRETTORE

CAPO DIVISIONE

Carlo Palumbo

*firmato digitalmente*